



# Koinos Capital

## CODICE INTERNO DI COMPORTAMENTO

Koinos Capital SGR S.p.A. - Via Fatebenefratelli n. 9, 20121 MILANO Codice fiscale, partita IVA 09900230963, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi - capitale sociale € 400.000 i.v. Iscritta al N°164 dell'Albo delle Società di gestione del risparmio - Sezione gestori di FIA. RECAPITI: PEC [koinos.cp@legalmail.it](mailto:koinos.cp@legalmail.it) MAIL [info@koinoscapital.com](mailto:info@koinoscapital.com) Codice Univoco: BA6ET11 Società Aderente all'Arbitro per le controversie finanziarie [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)

# INDICE

<b>SEZIONE I – PREMESSA E DEFINIZIONI.....</b>	<b>2</b>
<b>SEZIONE II – PRINCIPI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
<b>SEZIONE III – COMPORTAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL CODICE .....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 1 Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e Confidenziali e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 2 Operazioni per conto proprio aventi a oggetto strumenti finanziari (“Operazioni personali”) .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 3 Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 4 Regali, omaggi e altre utilità.....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne .....</b>	<b>6</b>
<b>Art. 6 Rapporti con altri soggetti esterni .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 7 Formazione.....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 8 Svolgimento del servizio di consulenza .....</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE IV – CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>7</b>
<b>Art. 1 Disposizioni generali.....</b>	<b>8</b>
<b>Art. 2 Disposizioni applicabili alla SGR .....</b>	<b>8</b>
<b>SEZIONE V – SANZIONI .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE VI – NORME DI ATTUAZIONE E FINALI .....</b>	<b>9</b>



## SEZIONE I – PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente Codice Interno di Comportamento (il “Codice”) è redatto da Koinos Capital SGR S.p.A.” (di seguito anche la “SGR” o “Società” o “GEFIA”) e recepisce, ove applicabile, le linee guida in materia emanate da AIFI attraverso il documento “Codice di Comportamento per SGR di private equity” (di seguito anche “Codice di Comportamento AIFI”). Si fa presente che tali linee guida sono state recepite tenendo conto della natura di società di gestione di fondi mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati che caratterizza la SGR nonché delle caratteristiche dell’attività di investimento svolta.

Le disposizioni del Codice si applicano alla SGR e ai seguenti destinatari (di seguito anche i “Destinatari” e singolarmente il “Destinatario”):

- ◆ ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della SGR;
- ◆ a tutti i dipendenti e collaboratori della SGR;
- ◆ e comunque a tutti i Soggetti Rilevanti, così come definiti nella procedura riferita alle “Operazioni Personali”.

Ai fini del presente Codice si intendono per:

- ◆ “Informazioni Privilegiate”: le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari ammessi (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione) a negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell’Unione Europea (o sistemi multilaterali di negoziazione) e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari;
- ◆ “Informazioni di Carattere Confidenziale”: qualsiasi altra notizia, dato o informazione non disponibile al pubblico e idonea, se rivelata, a indurre una situazione di privilegio informativo a favore del soggetto al quale è comunicata rispetto alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati alla stessa;
- ◆ “Investitori” o, singolarmente, “Investitore”: tutti coloro cui la SGR si rivolge nella prestazione delle proprie attività e servizi. In particolare, per quanto riguarda la promozione e la gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di *private equity*, si intendono inclusi tutti i soggetti contattati, in qualità di potenziali sottoscrittori, ovvero, conclusa la fase di sottoscrizione a fronte di prima o successive emissioni di quote, tutti i partecipanti al fondo e, se del caso, eventuali loro rappresentanti o delegati. Ai fini dell’osservanza dei principi generali di comportamento di cui al Codice, la definizione di Investitore o Investitori deve intendersi compresa nella più ampia accezione di clientela;
- ◆ “Responsabili” o, singolarmente, “Responsabile” della SGR: il Presidente e l’Amministratore Delegato preposto all’attuazione delle disposizioni contenute nel Codice;
- ◆ “Operazione Personale”: le attività elencate di seguito realizzate dai Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che potrebbero generare conflitti di interesse ovvero che abbiano accesso ad informazioni privilegiate (di cui all’art. 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014), o altre informazioni riservate riguardanti un Fondo o operazioni con o per un Fondo:
  - a) realizzare un’operazione personale in strumenti finanziari o altre attività corrispondenti ad almeno una delle seguenti condizioni:



- i. l'operazione è soggetta al divieto del tentativo di abuso di informazioni privilegiate da parte di persone in possesso delle suddette informazioni, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento *Market Abuse*;
  - ii. l'operazione comporta l'abuso o la non corretta divulgazione di informazioni riservate;
  - iii. l'operazione è in conflitto, o vi è la probabilità che entri in conflitto, con gli obblighi che incombono alla SGR in virtù della Direttiva 2011/61/UE (c.d. "*Direttiva AIFM*");
- b) consigliare o sollecitare qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, ad effettuare un'operazione personale di cui alla lettera a), punti i) e ii), o che configurerebbe altrimenti un abuso di informazioni in relazione a ordini in essere;
  - c) comunicare informazioni privilegiate a un'altra persona se non nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, della propria professione o delle proprie funzioni<sup>1</sup>;
  - d) fatto salvo il divieto di comunicare informazioni privilegiate a un'altra persona se non nell'ambito del normale esercizio del proprio lavoro, della propria professione o delle proprie funzioni; comunicare a qualsiasi altra persona, al di fuori dell'ambito normale della propria attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, qualora il soggetto rilevante sappia o dovrebbe ragionevolmente sapere che, per effetto di detta comunicazione, il soggetto che la riceve compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:
    - i. realizzare un'operazione personale di cui alla lettera a), punti i) e ii), in strumenti finanziari o altre attività o che configurerebbe altrimenti un abuso di informazioni riservate;
    - ii. consigliare o indurre un'altra persona a effettuare detta operazione personale.

Rientrano altresì le operazioni in strumenti finanziari o altre attività realizzate a nome o per conto di:

- a) un soggetto rilevante;
- b) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
- c) una persona che intrattiene con il soggetto rilevante relazioni tali per cui il soggetto rilevante abbia un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione che sia diverso dal pagamento di competenze o commissioni per l'esecuzione dell'operazione.

Il Codice indica le regole di comportamento generali che i Destinatari dovranno rispettare nell'esercizio delle rispettive cariche e mansioni, che saranno dettagliate nel manuale delle procedure interne con riferimento a:

- ◆ l'obbligo di riservatezza sulle Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite dagli Investitori o di cui comunque dispongono in ragione della propria funzione;
- ◆ le procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. "Regolamento Market Abuse") che ha abrogato, con effetto dal 3 luglio 2016, la Direttiva 2003/6/CE.



- ◆ le procedure concernenti i rapporti con gli Investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti finanziari della stessa SGR;
- ◆ il divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o del soggetto per conto del quale operano.

L'inosservanza del Codice può essere sanzionata con azioni disciplinari, cessazione del rapporto o azioni legali in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dal contratto collettivo.

Una copia del Codice è consegnata a cura del Consigliere Delegato alle *Operations* a ciascun Destinatario all'inizio del rapporto di lavoro o dell'incarico di consulenza, o qualora lo stesso venga aggiornato.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno il compito di verificare che il personale comprenda le regole del Codice e le rispetti.

## SEZIONE II – PRINCIPI GENERALI

Le regole del Codice sono volte ad assicurare che la SGR operi nell'esclusivo interesse degli Investitori, salvaguardandone i diritti.

La SGR, in generale, si impegna a svolgere la propria attività sulla base dei comuni principi etici di:

- ◆ onestà, trasparenza e correttezza;
- ◆ indipendenza;
- ◆ obiettività;
- ◆ legalità;
- ◆ professionalità;
- ◆ riservatezza.

In particolare, la SGR si impegna:

- ◆ a svolgere la propria attività in modo professionalmente corretto, astenendosi da qualunque comportamento contrario o non conforme alla legge o che comunque possa pregiudicare l'immagine dell'attività di investimento nel capitale di rischio in genere;
- ◆ a non divulgare a terzi le Informazioni di Carattere Confidenziale acquisite nell'esercizio della propria attività, salvo e nei limiti in cui ne riceva espressa autorizzazione, ovvero, nei casi in cui la legge così preveda, a dare pronta informativa al mercato di Informazioni di Carattere Confidenziale o riservato;
- ◆ ad avere nei confronti di coloro che affidano le risorse finanziarie alla sua gestione un comportamento leale, vigilando sull'eventuale presenza di conflitti di interesse e operando con l'unico fine di massimizzare il ritorno per gli Investitori;
- ◆ a fornire regolarmente alla propria clientela informazioni chiare, complete e aggiornate;
- ◆ ad adottare una struttura organizzativa interna idonea a prevenire condotte non corrette e/o non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge;



- ♦ a rispettare il Codice e farlo rispettare ai Destinatari sopra elencati ed eventuali altri soggetti di volta in volta richiamati da specifiche disposizioni del Codice.

## SEZIONE III – COMPORAMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI DEL CODICE

### **Art. 1 Obblighi in materia di riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e Confidenziali e di prevenzione di fenomeni di manipolazione del mercato**

1. La SGR ha predisposto idonee procedure (Sezione “VIII – Operazioni Personali” del Manuale delle Procedure e relativi allegati) volte a garantire, tra l’altro, la riservatezza, il trattamento, la gestione interna e la comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate e delle Informazioni di Carattere Confidenziale, la prevenzione di condotte manipolative del mercato, nel rispetto della vigente normativa e dei principi statuiti dal Codice, nonché la sicurezza dei dati personali.
2. I Destinatari del Codice sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate e sulle Informazioni di Carattere Confidenziale di cui siano a conoscenza e si impegnano a osservare le procedure predisposte dalla SGR e ad adottare, osservando l’ordinaria diligenza, ogni ulteriore accorgimento idoneo a evitare che queste vengano, anche solo accidentalmente, a conoscenza di terzi.
3. Gli atti e i documenti di pertinenza della SGR o nella sua disponibilità, anche elettronicamente formati o riprodotti, contenenti Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale, possono essere portati fuori dai locali della stessa unicamente per motivi connessi alla prestazione dei servizi o all’esercizio delle attività istituzionali della SGR.
4. Qualora un’Informazione Privilegiata o di Carattere Confidenziale debba essere comunicata a soggetti terzi a loro volta tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, la natura privilegiata o confidenziale della stessa deve comunque essere preventivamente evidenziata, e la comunicazione deve avvenire secondo le modalità e osservando le cautele previste dalla legge.
5. Nei casi dubbi i Destinatari del Codice dovranno astenersi dal far circolare ogni Informazione Privilegiata o di Carattere Confidenziale, chiedendo eventualmente delucidazioni al Responsabile della SGR.
6. Nel caso in cui appaia necessario, probabile o solo anche possibile che Informazioni Privilegiate e di Carattere Confidenziale stiano per essere divulgate o debbano essere divulgate, i Destinatari del presente Codice dovranno riferire immediatamente al Responsabile della SGR, il quale dovrà prendere gli opportuni provvedimenti affinché tale divulgazione avvenga nel rispetto della legge e per prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di condotte non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge. In caso di diffusione involontaria, i Destinatari che ne siano venuti a conoscenza dovranno darne immediata comunicazione al Responsabile della SGR.
7. I Destinatari del Codice segnalano tempestivamente al Responsabile della SGR le operazioni sospette che, in base a ragionevoli motivi, possono configurare una violazione delle disposizioni in materia di abuso delle Informazioni Privilegiate e di manipolazione del mercato, ai sensi dell’articolo 187-nonies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della



Finanza, di seguito anche “TUF”), in modo da consentire alla SGR di adempiere ai propri obblighi di segnalazione.

## **Art. 2 Operazioni per conto proprio aventi a oggetto strumenti finanziari (“Operazioni personali”)**

La SGR ha istituito un’apposita procedura per disciplinare le Operazioni per conto proprio aventi a oggetto strumenti finanziari (“Sezione VIII – Operazioni personali” del Manuale delle Procedure). La procedura si applica ai Destinatari del Codice, così come sopra definiti. La SGR informa tali soggetti delle procedure in materia di operazioni personali adottate dalla SGR e del fatto che tali soggetti devono portare a conoscenza delle persone con cui hanno rapporti di parentela o stretti legami i divieti e gli obblighi in materia di operazioni personali.

## **Art. 3 Conferimento di incarichi e procure da parte degli Investitori**

1. I Destinatari del Codice non possono accettare dagli Investitori procure o incarichi, ai fini della stipulazione di contratti o dell’effettuazione di operazioni, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o del Responsabile della SGR, e comunque devono rifiutare di stipulare contratti o effettuare operazioni nel caso in cui vi sia il sospetto che le stesse siano non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge.
2. La SGR è tenuta a verificare che dal conferimento dell’incarico o della procura non siano derivati all’Investitore oneri altrimenti evitabili ovvero vantaggi a danno di altri Investitori.
3. Le prescrizioni di cui al comma precedente non si applicano qualora il cliente sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado del procuratore o dell’incaricato e, comunque, nei casi di conferimenti di procure o di incarichi consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento.

## **Art. 4 Regali, omaggi e altre utilità**

1. Al fine di tutelare la correttezza di comportamento della SGR, i Destinatari del Codice si impegnano a:
  - ♦ non ricevere da terzi e a non erogare a terzi utilità, diverse dalle donazioni e dagli omaggi d’uso di modico valore (max. euro 100), che possano in qualche modo indurre il beneficiario a compiere scelte non professionali o a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli Investitori o della stessa SGR;
  - ♦ non promettere, erogare o ricevere favori, somme, regali e benefici finalizzati a ottenere vantaggi impropri.
2. È in ogni caso vietato a dipendenti e collaboratori accettare omaggi in denaro di qualunque entità essi siano.

## **Art. 5 Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne**

1. La SGR è responsabile dell’attività pubblicitaria e promozionale riferita a essa e ai fondi dalla stessa gestiti.
2. Le comunicazioni esterne, autorizzate dal Presidente, devono svolgersi nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 1 in materia di Informazioni Privilegiate o Carattere Confidenziale e di manipolazione del mercato, e comunque con informativa preventiva al Responsabile della SGR.
3. La SGR si impegna inoltre a non diffondere notizie tali da fuorviare gli Investitori e/o danneggiare società concorrenti e ad adottare a tal fine idonee procedure. I Destinatari sono tenuti al rispetto di tali principi.



## **Art. 6 Rapporti con altri soggetti esterni**

1. La SGR impronta la propria attività alla massima correttezza e trasparenza nei confronti del mercato e dei concorrenti.
2. I rapporti della SGR con le pubbliche amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza, integrità, imparzialità e indipendenza.
3. Tutte le azioni e le operazioni della SGR devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento.

## **Art. 7 Formazione**

1. La SGR cura il costante aggiornamento professionale dei Destinatari del Codice, fornendo a essi gli strumenti informativi necessari in relazione alle funzioni affidate e ai servizi ai quali sono addetti.

## **Art. 8 Svolgimento del servizio di consulenza**

1. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nel caso in cui la SGR presti il servizio di consulenza in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese e/o il servizio di consulenza in materia di strumenti finanziari.
2. I Destinatari preposti al servizio di consulenza assicurano che il servizio sia reso alla clientela:
  - ♦ in modo chiaro, sia quanto al contenuto sia quanto alle modalità di rappresentazione;
  - ♦ nel caso in cui siano formulate previsioni o siano rappresentati dati previsionali, gli stessi siano stati vagliati secondo le procedure aziendali e per contenuto e modo in cui sono rappresentati alla clientela non siano tali da fuorviare;
  - ♦ descrivano con chiarezza la natura, le caratteristiche e i rischi specifici dell'operazione o del servizio consigliati;
  - ♦ non includano informazioni o dati circa il risultato di precedenti valutazioni o l'andamento precedente delle quotazioni o del corso di nuovi strumenti finanziari, a meno che: (i) sia chiaramente indicata la fonte/provenienza e la data di riferimento dell'informazione o dei dati; (ii) le informazioni e i dati siano riprodotti o comunque presentati in modo corretto e completo; (iii) il cliente venga reso edotto in ordine alla circostanza che le indicazioni o i dati non costituiscono necessariamente un preciso indicatore delle future prospettive di redditività dell'investimento.
3. Nel caso in cui i Destinatari del Codice siano portatori, direttamente o indirettamente, di un interesse personale in conflitto nell'operazione o nello strumento finanziario oggetto di consulenza, si astengono dal prestare la consulenza a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto i Responsabili della SGR e la clientela della natura e dell'estensione dell'interesse e il cliente abbia di tale circostanza preso atto espressamente per iscritto.
4. I soggetti di cui al secondo comma conservano apposita documentazione da cui risultino le analisi e le previsioni sulla base delle quali viene reso il servizio.

## **SEZIONE IV – CONFLITTI DI INTERESSE**



## Art. 1 Disposizioni generali

1. Le attività di gestione sono svolte nell'esclusivo interesse dei fondi gestiti e degli Investitori.
2. La SGR predispone una specifica *policy* nella quale identifica le potenziali fattispecie di conflitto di interesse che possono realizzarsi, tenuto conto della sua specifica operatività e i presidi posti al fine di evitare che la presenza dei suddetti conflitti possa ledere gli interessi dei fondi gestiti e degli investitori, anche in conformità a quanto previsto dai regolamenti dei fondi gestiti.
3. La SGR adotta regole e procedure che consentono di individuare preventivamente e di gestire con correttezza e trasparenza eventuali conflitti di interesse, anche al fine di impedire il verificarsi di condotte o situazioni non corrette, non professionali e/o contrarie o non conformi alla legge e di consentire una pronta reazione all'insorgere di tali situazioni. Dette procedure tengono conto delle particolari caratteristiche di ciascun fondo gestito.
4. La SGR si dota di risorse di personale, organizzazione e strutture idonee ad assicurare l'efficiente gestione dei fondi e adotta procedure, con particolare riferimento a quelle di natura contabile, idonee allo svolgimento di una gestione efficiente e autonoma.
5. La SGR introduce, ove ritenuto necessario od opportuno, meccanismi di remunerazione del gestore improntati al principio della partecipazione ai profitti delle attività di investimento e basati sulla redditività dei fondi, al fine di massimizzare il rendimento per gli Investitori.
6. La SGR fornisce agli Investitori, nell'ambito dell'informativa pre-contrattuale, una descrizione sintetica della propria politica di gestione dei conflitti d'interesse.
7. In ottemperanza alla normativa di riferimento, la SGR istituisce e aggiorna un apposito registro nel quale vengono riportate tutte le situazioni per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto potenziale idoneo a ledere gravemente gli interessi dei fondi gestiti. I Destinatari del codice sono tenuti a comunicare alla funzione incaricata tutte le informazioni utili per la gestione del suddetto registro.
8. La funzione di *Compliance* fornisce consulenza e assistenza ai Destinatari del Codice per la corretta individuazione di potenziali conflitti di interesse.
9. I Destinatari del Codice che, nell'esercizio delle attività di gestione, hanno, in relazione a determinate scelte di investimento, un interesse personale, in potenziale conflitto con l'interesse degli Investitori e/o dei patrimoni dei fondi gestiti, devono darne comunicazione al Responsabile della SGR, al fine di consentire loro di adottare deliberazioni necessarie, sulla base della *policy* sui conflitti di interesse adottata dalla SGR, per assicurare l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi.
10. L'accettazione di cariche in imprese commerciali o di incarichi di consulenza da parte dei dipendenti è subordinata all'autorizzazione dell'Amministratore Delegato, che vaglierà l'assenza di conflitti d'interesse o di eventuali riflessi negativi sull'attività lavorativa per conto della SGR.
11. La SGR comunica alla clientela le situazioni di conflitto di interesse per le quali i presidi di gestione adottati non siano stati sufficienti a "neutralizzare" il conflitto stesso.

## Art. 2 Disposizioni applicabili alla SGR

La SGR ha elaborato una specifica "Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi" (Allegato n. 1 alla "Sezione IV - Processo decisionale: di investimento, di monitoraggio e disinvestimento" del Manuale delle Procedure) dove sono indicate:



1. tutte le potenziali situazioni di conflitto di interesse che possono insorgere e ledere gravemente gli interessi degli OICR gestiti ovvero dei clienti;
2. le misure organizzative, e i presidi tesi ad evitare che il patrimonio degli OICR sia gravato da oneri altrimenti evitabili e che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Per tutelare gli interessi dei fondi gestiti la SGR, nel definire il regolamento dei fondi stessi, precisa le strategie di investimento, le percentuali di allocazione degli investimenti tra le differenti tipologie di strumenti finanziari e la previsione di un organo terzo e indipendente (*Advisory Board*) che debba esprimere il preventivo parere vincolante all'effettuazione di operazioni di investimento in relazione alle quali si ritiene che vi sia una situazione di potenziale conflitto di interessi.

## SEZIONE V – SANZIONI

Si ricorda che:

- ♦ la violazione delle regole di condotta previste dal TUF comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni di cui al decreto medesimo. In particolare, l'omessa comunicazione del conflitto di interessi è punita con sanzioni penali a norma dell'articolo 2629-bis c.c. come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262;
- ♦ l'abuso di informazioni privilegiate e/o la manipolazione del mercato comporta l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative a carico del soggetto autore della condotta illecita, ai sensi degli articoli 184 e ss. del TUF, nonché, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione, la responsabilità amministrativa della SGR;
- ♦ l'illecito trattamento dei dati personali, in violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - recepito in Italia attraverso il decreto legislativo. n. 101 del 10 agosto 2018 - è punito con sanzioni amministrative e penali.
- ♦ Fermo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, la SGR, nella persona dell'Amministratore Delegato, può disporre il richiamo verbale o scritto, in funzione del livello di gravità dell'infrazione, nei confronti dei soggetti che violino le disposizioni del Codice.
- ♦ Fermo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, la violazione da parte dei dipendenti del presente codice di comportamento potrà assumere rilevanza ai fini della valutazione del corretto adempimento degli obblighi assunti dal dipendente nel contratto di lavoro

## SEZIONE VI – NORME DI ATTUAZIONE E FINALI

1. Il Codice è portato a conoscenza di tutti i Destinatari.
2. L'eventuale aggiornamento del Codice, anche a seguito di modifiche della normativa di riferimento, sarà comunicato e messo a disposizione dei Destinatari.

